

Allegato A della DGR n. 36 –1750 del 27 luglio 2015
“Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”

L’articolo 11 della legge n. 431/98 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria.

Il fondo è destinato all’erogazione di contributi ai conduttori di abitazioni in locazione, in possesso di un contratto regolarmente registrato.

I contributi facenti capo al fondo vengono attribuiti, a seguito di bandi emessi dai Comuni, ai titolari del contratto di locazione aventi i requisiti minimi individuati dalla Giunta regionale e sono destinati a ristorare i canoni di locazione corrisposti ai proprietari degli immobili.

I contributi vengono erogati a valere sui canoni di locazione corrisposti per l’anno 2014.

Il limite ISEE per accedere ai contributi viene determinato in € 6.241,67, pari a quello stabilito per l’anno 2014 per beneficiare della condizione di morosità incolpevole nell’edilizia sociale.

Ulteriore requisito di accesso è un’incidenza del canone di locazione corrisposto sull’ISEE superiore al 50 per cento. Il contributo teorico riconoscibile – da corrispondersi poi in proporzione al rapporto tra le risorse disponibili e il fabbisogno complessivo a livello regionale – è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto canone/ISEE al 50 per cento e non può essere superiore a € 3.000,00.

Il contributo teorico sarà riconosciuto in misura differenziata, rispetto alle fasce di ISEE dei richiedenti.

Le indicazioni operative saranno impartite ai Comuni mediante apposita determinazione dirigenziale.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo unico del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 29/01/2015, le risorse statali devono essere ripartite dalle Regioni entro sei mesi dall’erogazione, pena la decurtazione della quota di spettanza dell’anno successivo.

Entro il 6/09/2015 la Regione Piemonte deve procedere ad effettuare il riparto predetto per non incorrere nella penalizzazione prevista dal Ministero.

A tal fine, gli uffici regionali competenti, entro tale termine, provvederanno a ripartire in via preliminare le risorse sopra richiamate in misura proporzionale, a favore dei n. 73 Comuni capofila individuati con D.D. n. 610 del 11/11/2014, e secondo il fabbisogno complessivo da questi già comunicato in riferimento al Fondo sostegno locazione esercizio 2014, e successivamente, in via definitiva, secondo il fabbisogno complessivo che sarà comunicato in ordine all’esercizio 2015.

SINTESI DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI DELLA MISURA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Contributi a ristoro del canone di locazione corrisposto.
RISORSE DESTINATE ALLA MISURA	€ 6.201.388,38 (cap. 154424/2015 UPB A15021) derivanti dal riparto del Ministero (D.M. del 29/01/2015) integralmente assegnati; € 1.350.000,00 (cap. 154536/2015 UPB A15021) assegnate, che potranno essere integrati con ulteriore assegnazione, fino ad un massimo dello stanziamento pari a € 2.700.000,00 a titolo di cofinanziamento regionale di cui alla L.R. n. 10/2015. Potranno, inoltre, essere destinate a tale misura le risorse iscritte sul cap. 154480/2015 UPB A15021 derivanti da restituzioni di fondi da parte dei Comuni a seguito di controlli sugli esercizi pregressi del Fondo sostegno locazione (cap. entrata 34115)

<p>DESTINATARI DEI CONTRIBUTI</p>	<p>Cittadini residenti in Piemonte, titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo, relativo all'anno 2014.</p> <p>Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea è, inoltre, richiesta la residenza in Piemonte da almeno 5 anni o in Italia da almeno 10 anni.</p>
<p>LIMITE DI ACCESSO</p>	<p>Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come previsto dal DPCM n. 159/2013 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/11/2014, non superiore a € 6.241,67 e incidenza del canone corrisposto sull'ISEE superiore al 50%.</p>
<p>CAUSE DI ESCLUSIONE</p>	<p>Non possono accedere ai contributi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10; 2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici; 3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2014 tramite le Agenzie sociali per la locazione (Art. 11, L. 431/98); 4) i conduttori all'interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale; 5) i conduttori all'interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati nel territorio della provincia di residenza. <p>Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di cui ai punti 4 e 5, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare.</p>

<p>AMBITI TERRITORIALI DEI BANDI</p>	<p>Bandi gestiti dai Comuni capofila per ambiti omogenei, come già individuati con D.D. 610 del 11/11/2014.</p>
<p>TEMPI DI EMISSIONE DEI BANDI</p>	<p>Per concorrere alla ripartizione delle risorse, i Comuni capofila devono emettere apposito bando e garantire la possibilità di presentazione delle domande dal 14 settembre 2015 al 14 ottobre 2015.</p>
<p>CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE</p>	<p>Le risorse disponibili saranno ripartite proporzionalmente al fabbisogno riscontrato, con riferimento all'esercizio 2015.</p> <p>Viene destinata ai soli Comuni capofila degli ambiti territoriali, per essere utilizzata per l'incremento dei contributi di cui alla presente misura, a favore esclusivo delle domande valide dei cittadini propri residenti, la quota massima di risorse pari a € 400.000,00, che verrà ripartita proporzionalmente al numero di domande valide istruite, al netto di quelle dei propri residenti, con un limite massimo di € 100,00 a domanda.</p>
<p>AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</p>	<p>Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto canone/ISEE al 50% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.</p> <p>In relazione all'ISEE dei richiedenti, il contributo teorico è riconosciuto nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 100% per ISEE fino a € 4.000,00; ◆ 75% per ISEE tra € 4.000,01 e € 5.000,00; ◆ 50% per ISEE tra € 5.000,01 e € € 6.241,67. <p>Il contributo effettivo sarà determinato applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse disponibili.</p> <p>Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a € 50,00.</p>
<p>ART. 2, COMMA 1, D.M. 7/6/1999 COFINANZIAMENTI COMUNALI</p>	<p>I Comuni hanno facoltà di cofinanziare con risorse proprie la dotazione del fondo.</p> <p>Il cofinanziamento comunale non comporta l'erogazione a favore del Comune di risorse regionali aggiuntive.</p>